

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2021

Numero 4480

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☒ Pena non specificata☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civileAltri elementi

Quantum non specificato

☒ 1* Grado

Tribunale di Firenze condanna.

☒ 2* Grado

Corte di Appello di Firenze in data 29.11.2018 riforma parzialmente il primo grado di giudizio.

☐ precedente cassazione☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☒ Lesioni☐ Morte

Soggetto leso

☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi ☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento a salire su un traliccio per effettuare il montaggio di un palo di supporto di celle telefoniche, facendo uso di un DPI in cattivo stato di manutenzione, cadeva al suolo infortunandosi.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. sez. 4 n.4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200) e ha anche l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo (cfr. sez. 3 n. 26343 del 18/3/2009, Buini e altro, Rv.244373). Tale obbligo è positivamente affermato nell'art. 77 c. 4, lett. a) del d.lgs. 81/08.

La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che - in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa a un'altra - i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (cfr. sez. 4 n. 37079 del 24/6/2008, Ansaloni, Rv. 241021).

Tali principi sono stati anche ulteriormente calibrati, soprattutto alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 3 c. 6, d.lgs. 81/08 che ha espressamente disciplinato l'ipotesi del distacco del lavoratore ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/03, prevedendo che, in tal caso, «tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato».

Si è così confermato che sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici che restano a carico del datore di lavoro distaccante (cfr. sez.4, n. 31300 del 19/4/2013, Farinotti ed altro, Rv. 256397).

In quella sede, la Corte di legittimità ha precisato che la ripartizione operata dal legislatore tiene conto della reale allocazione dei poteri di direzione e di organizzazione dell'ambiente di lavoro e rende inattuale il tradizionale riferimento alle note premesse normative (quali la clausola generale di cui all'art. 2087 cod. civ.) per delineare e delimitare estensione e contenuto della posizione di garanzia del distaccante, soprattutto con riferimento alla fase della esecuzione del contratto (per quella antecedente valendo la consueta griglia normativa).

Il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale; in quell'area in cui i poteri direttivi si attenuano per la sempre maggiore incombenza degli analoghi poteri del distaccatario quegli obblighi assumono i contenuti resi possibili dalla particolarità di tale vicenda. Nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quello di informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso	☒ Ricorso_inammissibile		
annullamento	☐ senza rinvio	☐ con rinvio	☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi di T.A. e T.G. e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Deciso il 17 novembre 2020.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.